

del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli Enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge (4).

4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al presente comma nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza viene costituita, presso l'ente responsabile del coordinamento, a servizio di tutti gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale, una apposita segreteria tecnico-operativa. La "Convenzione di cooperazione" di cui all'articolo 4 stabilisce la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

5. Con l'avvenuta scelta della forma di cooperazione di cui all'art. 4, ovvero con l'approvazione della convenzione di cooperazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 o con l'approvazione della convenzione di costituzione di un consorzio di cui alla lettera b) dello stesso comma, è formalmente costituita l'Autorità di Ambito (5).

(3) Comma aggiunto dall'art. 35, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

(4) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

(5) Comma aggiunto dall'art. 33, L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

Art. 7

Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali.

1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate (6).

1-bis. Gli obblighi per i singoli soggetti gestori derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del predetto comma 1, devono essere previsti nelle convenzioni di gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 (7).

2. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti n. 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi.

(6) Il presente comma, già modificato dall'art. 33, L.R. 22 maggio 1997, n. 11, è stato poi così sostituito dall'art. 35, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

(7) Comma aggiunto dall'art. 35, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

Art. 8

Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva la "Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.2. Al fine della diffusione presso tutti gli operatori interessati, l'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 9

Organizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione della "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato".

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della convenzione-tipo per la gestione di cui all'articolo 8 gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale definiscono l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso le forme di consultazione previste dall'articolo 6 e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, gli enti locali definiscono ed approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.

3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) agli adempimenti previsti dal comma 2 provvede il consorzio all'uopo costituito.

4. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo di cui all'articolo 8.

Art. 10
Poteri sostitutivi.

1. Trascorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 9 per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992 e successive modifiche.

Art. 11
Scelta dei soggetti Gestori.

1. In attuazione di quanto stabilito con le convenzioni definite in base all'articolo 4, relativamente alle forme per la gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento dell'ambito territoriale con i poteri conferitigli attraverso la delega, o il consorzio costituito in base all'articolo 4, comma 1, lettera b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9.

2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelle indicate dal comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 e delle gestioni salvaguardate dall'articolo 12 della presente legge.

Art. 12
Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti.

1. Gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, di norma, alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994, gli enti locali possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, le convenzioni di cui all'articolo 4 della presente legge individuano i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio.

3. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale definiti negli schemi di convenzione allegati alla presente legge in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione, tenuto anche conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36 del 1994.

Art. 13
Indirizzi e criteri per la formazione del programma di intervento.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula gli indirizzi ed i criteri per la formazione dei programmi di intervento, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, ai fini di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia ai programmi di intervento che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale debbono predisporre per la definizione dei contenuti della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato regolante i rapporti tra enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 9, nonché per garantirne la coerenza con la programmazione regionale.

2. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 definiscono anche le modalità per effettuare in modo omogeneo e coordinato la ricognizione delle opere di captazione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti.

Art. 14
Ricognizione delle opere.

1. Per la predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare regolanti i rapporti tra gli enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati ed al fine del rispetto del termine previsto all'articolo 9 della presente legge, i comuni procedono alla ricognizione delle